



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 86 DEL 09/11/2020

OGGETTO:

PROROGA ORDINANZA N. 67 PER DISCIPLINARE IL TRANSITO NELLA STRADA DI INTERSEZIONE CON LA LINEA FERROVIARIA AL KM 47+559 PER LAVORI

Vista la propria precedente ordinanza n. 67 del 22.07.2020 per l'istituzione del divieto di transito nella strada di intersezione con la linea ferroviaria Susa-Bussoleno al Km 47+559 nel tratto interessato dal passaggio a livello, al fine di consentire l'esecuzione di lavori;

Tenuto conto che in data 06.11.2020, RFI S.p.A. ha richiesto di prorogare la data prevista per il termine dei lavori posticipandola al giorno 31.01.2021;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il transito nei tratti di strada interessati di volta in volta dai lavori;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dal giorno 09.11.2020 e fino al termine dei lavori previsto per il giorno 31.01.2021, in orario h. 24, sia vietato il transito nella strada di intersezione con la linea ferroviaria Susa-Bussoleno al Km. 47+559 nel tratto interessato dal passaggio a livello, al fine di consentire i lavori citati in premessa, il tutto come evidenziato da segnaletica mobile apposta in loco;

Che siano informati, a cura della Società esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo i residenti interessati e sia sempre garantito l'accesso alternativo adeguatamente segnalato sul luogo, garantendo in particolare l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 09.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ENNIO CAFFO